



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE-ERP POLITICHE EDUCATIVE – TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE

N 43	OGGETTO:
Data 20-04-2022	Affidamento servizio di rappresentanza legale per la costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio di appello innanzi alla Corte d'Appello di Ancona avverso Sentenza del Tribunale di Urbino n. 187/2021 all'Avv. Mario Perugini del Foro di Macerata CIG: Z083610FBB
N. Registro Generale 358	

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che in data 19.02.2018 è stato notificato al Comune di Urbino Decreto Ingiuntivo n. 25/2018 del 29.01.2018 emesso dal Tribunale di Urbino con il quale si ingiunge al Comune di Urbino di pagare a Banca Farmafactoring S.p.A. la somma di € 158.685,90 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione;

Visto che Banca Farmafactoring S.p.A. risultava creditrice del Comune di Urbino di tali somme a seguito di cessioni di credito da parte di soggetti fornitori di energia elettrica, in forza di convenzioni Consip alle quali l'Ente ha aderito, che si sono succeduti negli anni;

Considerato che con Determinazione del Responsabile Settore Contenzioso-Contratti – Personale n. 60 del 23.03.2018 si è stabilito di affidare all'Avv. Mario Perugini, del Foro di Macerata con studio in Civitanova Marche (MC) in Via Zavatti n. 8, C.F. PRGMRA76A30E388R P. IVA 01655400438, il servizio di rappresentanza legale ai fini della proposizione di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 25/2018 sopra citato;

Visto che all'esito del suddetto Giudizio di opposizione il Tribunale di Urbino, con Sentenza n. 187/2021 del 09.09.2021 ha revocato il decreto ingiuntivo opposto condannando la terza chiamata in causa Gala S.p.a. a pagare a BFF Bank (già Banca Farmafactoring) S.p.A. gli interessi legali dalla domanda al saldo, compensando le spese di lite tra BFF Bank (già Banca Farmafactoring) S.p.A. e la terza chiamata Gala S.p.a., condannando BFF Bank (già Banca Farmafactoring) S.p.A. e la terza chiamata Gala S.p.a., a pagare le spese di lite in favore del Comune di Urbino;

Considerato che in data 10.03.2022 la Società BFF Bank (già Banca Farmafactoring) S.p.A. ha notificato al Comune di Urbino Atto di Citazione in Appello innanzi alla Corte d'Appello di Ancona avverso la Sentenza del Tribunale di Urbino n. 187/2021;

Considerato che il Comune di Urbino non è dotato di personale abilitato al patrocinio legale per conto dell'Ente e che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico comunale figure in grado di svolgere tale incarico;

Valutato che per il precedente grado di giudizio relativo al contenzioso in questione l'Amministrazione comunale ha incaricato per la propria difesa l'Avv. Mario Perugini;

Ritenuto opportuno, come anche richiesto dalla Responsabile del Settore Economico Finanziario – Personale – URP con nota Prot. n. 10046 del 19.04.2022

conferire l'incarico di rappresentare il Comune di Urbino nel Giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Ancona allo stesso professionista che ha assistito l'Ente curando la difesa dell'Amministrazione nel precedente grado in quanto a perfetta conoscenza di tutte le pregresse vicende processuali e che, per tale motivo, è in grado di predisporre meglio la difesa dell'Amministrazione;

Rilevato che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), numero 1);

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

c) nel caso dei contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 è da ritenere che la disciplina degli articoli 37 e 38 del medesimo D.Lgs 50/2016 non sia applicabile, anche basandosi su quanto stabilito dall'Anac con determinazione 25 febbraio 2015, n. 3;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato comunque che oggi l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visti i principi espressi dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di servizi supplementari;

Ritenuto che, nel caso di specie, il fatto che l'Avv. Mario Perugini abbia curato la difesa dell'Amministrazione comunale nel grado di Giudizio precedente, costituisca

motivazione sufficiente per procedere al conferimento dell'incarico al fine di resistere all'appello proposto avverso la suddetta sentenza;

Visto il preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall'espletamento dell'incarico da parte delche l'Avv. Mario Perugini pari ad Euro4.549,54 (importo comprensivo di IVA, accessori e spese tutte);

Dato atto che il suddetto preventivo rispetta i parametri previsti dal DM 55/2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione in giudizio nei termini previsti attraverso il conferimento di incarico all'Avv. Mario Perugini del Foro di Macerata;

Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 30.12.2021 con il quale il Sindaco ha conferito all'Avv. Federica Palcani l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione fino al 31.12.2022;

Visto l'art. 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dei Responsabili di Settore;

Visto l'art. 39 del vigente statuto comunale rubricato "Compiti dei Responsabili di Settore";

Precisato che, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

Visti:

- il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con atto di Consiglio Comunale n.16 del 24.02.2022 e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 approvato con atto di Giunta Comunale n.37 del 04.03.2022 e successive variazioni;
- gli articoli 107 e 183, comma 9, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- gli articoli 107 e 183, comma 9; del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- l'azione del PEG n.2867;
- il CIG: Z083610FBB;
- l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Contenzioso e Contratti;

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Mario Perugini del Foro di Macerata con studio in Civitanova Marche (MC) in Via Zavatti n. 8, C.F. PRGMRA76A30E388R P. IVA 01655400438il servizio di rappresentanza legale finalizzato alla costituzione in Giudizio del Comune di Urbino nella causa proposta dalla Società BFF Bank (già Banca Farnafactoring) S.p.A con Atto di citazione in Appello innanzi alla Corte d'Appello di Ancona, notificato in data 10.03.2022, avverso la Sentenza del Tribunale di Urbino n.187/2021 del 09.09.2021, meglio descritta in premessa, per un compenso onnicomprensivo di Euro 4.549,54 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 3.729,13 (oltre IVA su imponibile);
2. di conferire all'Avv. Mario Perugini del Foro di Macerata le più ampie facoltà di Legge in ordine all'incarico di cui al punto precedente, ivi compresa l'eventuale proposizione di appello incidentale, così come prospettato dal citato difensore nella nota agli atti, relativamente al capo della sentenza relativo alle spese di lite, liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari;
3. di imputare la spesa di € 4.549,54 al Cap. 60/330, Bilancio 2022/2024, annualità 2022, Azione 2867;

4. di demandare la sottoscrizione del lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, la bozza della quale è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale alla Responsabile del Settore Economico Finanziario – Personale – URP;
5. di precisare che responsabile del procedimento è la sottoscritta Avv. Federica Palcani Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione;
6. di dare atto che, in relazione al presente atto, per la sottoscritta, non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 4 del Codice di comportamento del Comune di Urbino e non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Urbino;
7. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
9. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;




La Responsabile del Settore
Avv. Federica Palcani

Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i imp.n.569.

Urbino, 21.04.2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINI ORNELLA

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 28.04.2022 al 13.05.2022

Il/La responsabile per la pubblicazione





Comune di Urbino

**Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP - Politiche
Educativa – Trasparenza/Anticorruzione
Ufficio Contenzioso e Contratti**

Urbino, li 2022
Prot. n.

Chiar.mo Avv.
PERUGINI MARIO
Via Zavatti n.8
62012 Civitanova Marche (MC)

Oggetto: Lettera commerciale per la disciplina contrattuale dell'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio di appello innanzi alla Corte d'Appello di Ancona avverso Sentenza del Tribunale di Urbino n. 187/2021 - CIG Z083610FBB

Con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP - Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione n. .. del, esecutiva, è stato a Lei affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 4.549,54 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 3.729,13 (oltre IVA su imponibile) ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP - Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione n. ... del

La spesa complessiva di Euro 4.549,54 (IVA, Accessori e spese tutte comprese) trova copertura finanziaria al Cap. 60/330, Bilancio 2022/2024, annualità 2022, Azione 2867impegno n. 534. Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli impegni di spesa sopra citati.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

1 – OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce dall'Avv. Mario Perugini, del Foro di Macerata, nato a Jesi (AN) il 30.01.1976, residente in Civitanova Marche (MC) in Via Belli n. 10 con studio in Civitanova Marche (MC) in Via Zavatti n. 8, C.F. PRGMRA76A30E388R P. IVA 01655400438 il servizio di rappresentanza legale finalizzato alla costituzione in Giudizio del Comune di Urbino nella causa proposta dalla Società BFF Bank (già Banca Farmafactoring) S.p.A con Atto di citazione in Appello innanzi alla Corte d'Appello di Ancona, notificato in data 10.03.2022, avverso la Sentenza del Tribunale di Urbino n.187/2021 del 09.09.2021, allo scopo di difendere gli interessi del Comune di Urbino nel giudizio in questione.

All'Avv. Mario Perugini è conferita ogni più ampia facoltà di legge e tutto quanto possa occorrere per la migliore tutela degli interessi dell'Ente, ivi compresa l'eventuale proposizione di appello incidentale, così come prospettato dal citato difensore nella nota agli atti, relativamente al capo della sentenza relativo alle spese di lite, liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari.

2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di patrocinio verrà svolto dal professionista presso il suo domicilio o al domicilio eletto, con il mantenimento di rapporti di collaborazione con il Comune e i suoi incaricati e, quando ne venga ravvisata la necessità, mediante la partecipazione ad incontri e riunioni

presso la sede del Comune di altri Enti o altrove.

Il Comune si impegna a porre a disposizione dell'Avv. Mario Perugini tutto il materiale ed i dati necessari per l'espletamento dell'incarico. L'incaricato del servizio si impegna a sviluppare la propria attività, relativa all'incarico medesimo, con diligenza e professionalità.

3 - IMPORTO

L'importo del corrispettivo ammonta a complessivi Euro 4.549,54 (duemilaottocentotrentadue) IVA 22% CPA 4% e spese comprese; oltre a tale somma non verrà riconosciuto al professionista altro importo e/o emolumento a qualsiasi titolo o ragione.

4 - PAGAMENTI

Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura e previa verifica dell'attività espletata.

5- TRACCIABILITA'

L'Avv. Mario Perugini, con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Mario Perugini si impegna affinché ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. L'Avv. Mario Perugini si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6- CODICE DI COMPORTAMENTO

Si informa l'Avv. Mario Perugini che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

L'Avv. Mario Perugini non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

7- SICUREZZA

Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare c/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Avv. Mario Perugini è Responsabile del trattamento relativamente agli interessati ed alle

rispettive categorie di dati personali degli stessi, ricevuti dal Comune di Urbino quale Titolare del trattamento, assicurando di essere in possesso delle sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del R.E. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto il Responsabile è pertanto tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare gli artt. da 28 a 36 del R.E. 679/2016, nonché l'art 2 quaterdecies del Codice privacy, nel caso in cui per il trattamento intenda avvalersi di personale alle proprie dipendenze, garantendo in tal caso che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento dovrà informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Titolare del trattamento vigilerà circa il puntuale rispetto da parte del Responsabile della normativa in materia di protezione dei dati personali, riservandosi di verificare in particolare il rispetto dell'art. 28, comma 3, lett. h), nonché dell'art. 30, comma 2.

9 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

La Responsabile del
Settore Economico Finanziario – Personale – URP
Rag. Ornella Valentini

*Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del
Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.*